

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, SAMMARTINO, RUSSO Arcangelo e LA ROSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1973

Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di colmare una lacuna nella disciplina della previdenza degli avvocati e procuratori legali, ponendo rimedio ad una patente ingiustizia sociale.

Come è noto la Cassa previdenza avvocati e procuratori, al momento della sua istituzione nel 1952, ha incamerato i versamenti che erano stati effettuati dai professionisti al soppresso Ente di previdenza forense.

D'altra parte la legge ha subordinato la concessione della pensione indiretta al versamento di cinque annualità contributive senza considerare i contributi già versati al disciolto Ente di previdenza.

Sembra pertanto equo estendere a favore dei superstiti degli avvocati, già iscritti al disciolto Ente di previdenza, deceduti anteriormente alla istituzione della Cassa o nel primo quinquennio della fondazione senza

aver potuto maturare la prescritta anzianità, il diritto a riscattare le annualità mancanti, già previsto dall'articolo 8 secondo comma della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

Al fine di contenere le spese e fare in modo che i benefici siano concessi alle famiglie dei « veri » professionisti, che non sono molte, si è ritenuto opportuno subordinare il riscatto alla dimostrazione che il dante causa già iscritto abbia esercitato con carattere di continuità la libera professione forense.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, si confida che il presente disegno di legge sarà esaminato non solo con comprensione delle necessità morali ed economiche delle categorie destinatarie della presente normativa ma anche con l'urgenza richiesta trattandosi sovente di persone invalide sia per età avanzata che per malferme condizioni di salute.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini del conseguimento della pensione indiretta e nel concorso degli altri requisiti previsti dalla legge, i superstiti degli iscritti al disciolto Ente di previdenza forense deceduti nel primo quinquennio dalla istituzione della Cassa di previdenza avvocati e procuratori, possono chiedere il riscatto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sempre che l'iscritto abbia esercitato effettivamente e con continuità la professione forense per almeno un quinquennio.